
Votazione popolare

13 febbraio 2022

Primo oggetto

Iniziativa popolare Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani

Secondo oggetto

Iniziativa popolare Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco

Terzo oggetto

Modifica della legge federale sulle tasse di bollo

Quarto oggetto

Legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Primo oggetto

Iniziativa popolare Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani

In breve	→	4–5
In dettaglio	→	12
Gli argomenti	→	18
Il testo in votazione	→	22

Secondo oggetto

Iniziativa popolare Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco

In breve	→	6–7
In dettaglio	→	24
Gli argomenti	→	30
Il testo in votazione	→	34

Terzo oggetto

Modifica della legge federale sulle tasse di bollo

In breve	→	8–9
In dettaglio	→	36
Gli argomenti	→	40
Il testo in votazione	→	44

Quarto oggetto

Legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media

In breve	→	10–11
In dettaglio	→	46
Gli argomenti	→	52
Il testo in votazione	→	56



I video della
votazione:

 admin.ch/video-it



L'applicazione
sulle votazioni:

VoteInfo

In breve

Iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso»

Contesto

In Svizzera, come in moltissimi altri Paesi, gli esperimenti sugli animali sono consentiti. Essi permettono di sviluppare farmaci e terapie con cui migliorare il trattamento di malattie dell'essere umano e degli animali. La Svizzera ha una delle leggi più severe al mondo in materia di sperimentazione animale: un esperimento è autorizzato soltanto se l'obiettivo non può essere raggiunto in altro modo e se l'utilità per la società giustifica la sofferenza inferta agli animali. Inoltre, i ricercatori possono impiegare unicamente il numero di animali strettamente necessario, badando di arrecare loro la minore sofferenza possibile.

Il progetto

L'iniziativa si propone di vietare sia gli esperimenti sugli animali sia l'importazione di prodotti sviluppati ricorrendo a tali esperimenti. Chiede, inoltre, che la ricerca condotta senza impiegare animali riceva almeno lo stesso sostegno statale accordato oggi alla ricerca che se ne avvale. Esige infine anche il divieto degli esperimenti sugli esseri umani. In caso di accettazione dell'iniziativa, non sarebbero più disponibili in Svizzera nuovi farmaci ad uso umano e veterinario sviluppati grazie alla sperimentazione animale, ad esempio i vaccini. Inoltre, le attività di ricerca e sviluppo di farmaci e di prodotti quali preparati fitosanitari andrebbero ridimensionate e verrebbero eventualmente trasferite all'estero.

In dettaglio	→	12
Gli argomenti	→	18
Il testo in votazione	→	22

La domanda che
figura sulla scheda

**Volete accettare l'iniziativa popolare
«Sì al divieto degli esperimenti sugli
animali e sugli esseri umani –
Sì ad approcci di ricerca che favoriscano
la sicurezza e il progresso»?**

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Per il Consiglio federale e il Parlamento il divieto della sperimentazione animale comporta notevoli svantaggi per la Svizzera. Impedirebbe agli esseri umani e agli animali di beneficiare di un gran numero di nuove terapie mediche, limiterebbe in modo molto importante le attività di ricerca e sviluppo e minaccerebbe posti di lavoro.

 admin.ch/divieto-sperimentazione-animale

Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì

Per il comitato non è ammissibile condurre esperimenti abusando di animali e persone che non sono in grado di esprimere la propria volontà. Nessun animale o essere umano può fornire previsioni attendibili per un altro essere vivente. I ricercatori potrebbero raggiungere i risultati sperati anche con approcci che non comportano sofferenze.

 tierversuchsverbot.ch/it

 tierversuchsverbot.ch/it/doks/

Il voto del
Consiglio nazionale

 195 no
0 sì
0 astensioni

Il voto del
Consiglio degli Stati

 42 no
0 sì
 2 astensioni

In breve

Iniziativa popolare «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)»

Contesto

Oggi in Svizzera è consentito, entro certi limiti, pubblicizzare i prodotti del tabacco. Sono vietate le pubblicità per il tabacco alla radio e in televisione nonché quelle rivolte in modo mirato ai minorenni. La maggior parte dei Cantoni ha introdotto limitazioni più severe, riguardanti per esempio la pubblicità sui manifesti e nei cinema o la sponsorizzazione di manifestazioni.

Il progetto

L'iniziativa chiede di vietare completamente la pubblicità per il tabacco dove fanciulli e adolescenti potrebbero vederla, per esempio nella stampa, sui manifesti, su Internet, nei cinema, nei chioschi o in occasione di manifestazioni. Le stesse regole si applicherebbero anche alle sigarette elettroniche. Rimarrebbe permessa la pubblicità destinata esclusivamente agli adulti o nei luoghi non accessibili ai minorenni.

Il controprogetto indiretto

Il Consiglio federale e il Parlamento considerano l'iniziativa troppo restrittiva. Con la nuova legge sui prodotti del tabacco le contrappongono un controprogetto indiretto che introduce un divieto di pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche sui manifesti e nei cinema. Il divieto concerne anche la consegna gratuita di sigarette e la sponsorizzazione di manifestazioni a carattere internazionale da parte delle multinazionali del tabacco. Non sono invece previste restrizioni per la pubblicità nei chioschi, nella stampa o su Internet, purché non si rivolga ai minorenni, né per la sponsorizzazione di manifestazioni nazionali. La nuova legge potrà entrare in vigore indipendentemente dall'esito della votazione sull'iniziativa popolare.

In dettaglio	→	24
Gli argomenti	→	30
Il testo in votazione	→	34

La domanda che
figura sulla scheda

**Volete accettare l'iniziativa popolare
«Sì alla protezione dei fanciulli e degli
adolescenti dalla pubblicità per il tabacco
(Fanciulli e adolescenti senza pubblicità
per il tabacco)»?**

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono proteggere i fanciulli e gli adolescenti dagli effetti nocivi del fumo. Ritengono tuttavia che l'iniziativa sia troppo restrittiva. Il controprogetto rafforza la protezione dei minorenni pur continuando ad autorizzare la pubblicità destinata agli adulti.

 admin.ch/divieto-pubblicita-tabacco

Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì

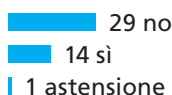
Attraverso l'iniziativa il comitato intende vietare tutte le forme di pubblicità che raggiungono i minorenni. Ritiene che solo così sarà possibile proteggere i giovani in modo efficace. Il controprogetto autorizza ancora forme di pubblicità accessibili a fanciulli e adolescenti, inducendoli al consumo nocivo di tabacco e nicotina.

 [govanisenzatabacco.ch](https://giovanisenzatabacco.ch)

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Modifica della legge federale sulle tasse di bollo

Contesto

Le imprese hanno bisogno di capitale, ad esempio per effettuare investimenti o compensare le perdite. Quando un'impresa aumenta il capitale proprio emettendo azioni o simili, la Confederazione riscuote un tributo: la tassa d'emissione. Quest'ultima viene riscossa su importi a partire da un milione di franchi e ammonta all'uno per cento del capitale così acquisito. Di regola le piccole imprese non pagano questa tassa; il gettito generato proviene principalmente dalle medie e grandi imprese.

Il progetto

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono abolire la tassa d'emissione. Le imprese devono poter acquisire nuovo capitale proprio senza essere tassate. In tal modo diminuiscono i costi di investimento con un effetto positivo sulla crescita e sui posti di lavoro. Inoltre le imprese con un capitale proprio elevato superano meglio le crisi rispetto a quelle che ne hanno di meno, poiché dispongono di maggiori riserve. Saranno in particolare le giovani imprese in rapida crescita che non hanno ancora costituito riserve a beneficiare dell'abolizione della tassa d'emissione. Il loro finanziamento dipende infatti dalla disponibilità di ulteriore capitale proprio, che oggi sottostà alla tassa d'emissione. Per la Confederazione l'abolizione della tassa comporterebbe minori entrate stimate a 250 milioni di franchi all'anno. Contro il progetto è stato chiesto il referendum perché, secondo gli oppositori, esso andrebbe soprattutto a beneficio delle grandi imprese.

In dettaglio	→	36
Gli argomenti	→	40
Il testo in votazione	→	44

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 18 giugno 2021 della legge federale sulle tasse di bollo (LTB)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono abolire la
tassa d'emissione. Ne risulteranno effetti positivi sull'attrattiva
della piazza finanziaria Svizzera: l'abolizione genera crescita,
crea e assicura posti di lavoro. Inoltre è una misura finanziaria-
mente sostenibile.

 admin.ch/tasse-di-bollo

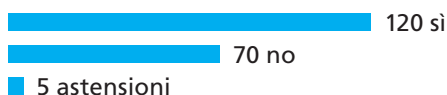
Raccomandazione
del comitato
referendario

No

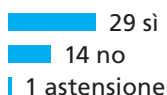
Secondo il comitato, le principali beneficiarie dell'abolizio-
ne della tassa d'emissione sono le grandi multinazionali, le
banche e le assicurazioni. I cittadini non ci guadagnano nulla,
anzi: sarebbero chiamati a pagare più imposte o subirebbero
tagli nelle prestazioni statali.

 fregatura-tassa-di-bollo.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media

Contesto

Giornali, emittenti radiofoniche e televisive private nonché i media in linea informano ogni giorno la popolazione su quello che accade nella loro regione e in Svizzera. In tal modo contribuiscono al processo di formazione dell’opinione politica e alla coesione sociale. Nonostante la loro importanza, i media locali e regionali versano in difficoltà finanziarie: gli introiti della pubblicità confluiscono in misura sempre maggiore nelle casse di grandi piattaforme Internet internazionali. Molte testate sono scomparse e anche gli introiti pubblicitari delle emittenti radiofoniche e televisive private diminuiscono: si riduce l’informazione regionale e si indebolisce la convivenza sociale.

Il progetto

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono rafforzare i media locali e regionali. Già da tempo la Confederazione riduce il costo di distribuzione di giornali in abbonamento. Ora si vuole estendere questa riduzione a giornali a tiratura più elevata e alla distribuzione mattutina, promuovere i media in linea e concedere alle emittenti radiofoniche locali e televisive regionali un sostegno più cospicuo a condizione che si rivolgano prevalentemente a un pubblico svizzero e trattino argomenti in svariati ambiti della politica, dell’economia e della società. Si prevede di finanziare le misure di promozione con il canone radiotelevisivo e attingendo alle finanze federali; i giornali e i media in linea ne beneficerebbero per sette anni.

In dettaglio	→	46
Gli argomenti	→	52
Il testo in votazione	→	56

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la legge federale del 18 giugno 2021 su un pacchetto di misure a favore dei media?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono impedire, sostenendo maggiormente i media, che ulteriori testate scompaiano o radio private cessino la propria attività. Solo così sarà possibile garantire anche in futuro l'informazione in tutte le regioni, un servizio importante per la popolazione e la democrazia diretta.

 admin.ch/misure-a-favore-dei-media

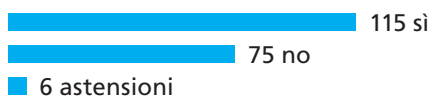
Raccomandazione
del comitato
referendario

No

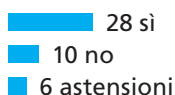
Secondo il comitato referendario il previsto sostegno ai media è uno sperpero dei soldi del contribuente, da cui traggono profitto ricche case editrici. Secondo il comitato, i media sovvenzionati diventano media di Stato. La democrazia diretta della Svizzera ha bisogno di media indipendenti.

 media-di-stato-no.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In dettaglio

Iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso»

Gli argomenti del comitato d’iniziativa	→	18
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	20
Il testo in votazione	→	22

Contesto

Sperimentazione animale

Gli esperimenti sugli animali servono in particolare a studiare le malattie, a verificare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci e a comprendere meglio i processi fisiologici. La Svizzera ha una delle leggi più severe al mondo in materia di sperimentazione animale¹. Un esperimento può essere condotto soltanto nel rispetto di una serie di condizioni legali. In particolare:

- l'esperimento è autorizzato soltanto se non è possibile conseguire risultati equivalenti in altro modo;
- la sofferenza arrecata all'animale deve essere la minore possibile;
- l'utilità che si spera di trarne per la società deve essere significativa;
- il numero degli animali impiegati deve essere limitato al minimo indispensabile.

Ricerca sull'essere umano

La ricerca sull'essere umano è disciplinata nel dettaglio in modo da tutelare la dignità, la personalità e la salute dell'individuo. È consentita soltanto nel rispetto di una serie di condizioni. In particolare:

- l'interesse, la salute e il benessere dell'individuo devono prevalere sull'interesse della scienza e della società;
- un progetto di ricerca con persone può essere condotto soltanto se conoscenze equivalenti non possono essere acquisite in altro modo;
- le persone che partecipano alla ricerca devono avervi acconsentito dopo essere state bene informate;
- il progetto di ricerca deve essere vagliato e autorizzato da una commissione d'etica.

Per la ricerca con persone incapaci di discernimento, ad esempio i bambini piccoli, sono previste condizioni supplementari.

1 Animal Protection Index (api.worldanimalprotection.org).

Esame delle domande di autorizzazione di esperimenti sugli animali

Ogni domanda di autorizzazione di un esperimento animale è vagliata da una commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. In queste commissioni siedono anche rappresentanti delle organizzazioni per la protezione degli animali. Le commissioni esaminano in particolare se l'utilità dell'esperimento per la società giustifica la sofferenza degli animali. Ne consegue che, in Svizzera, gli esperimenti sugli animali per la produzione di cosmetici sono tendenzialmente vietati poiché non portano a risultati scientifici nuovi e significativi e non giustificano pertanto le sofferenze che si infliggerebbero agli animali.

Utilità della ricerca

Gli esperimenti sugli animali hanno permesso di compiere importanti progressi a beneficio della salute umana e animale. Hanno consentito, ad esempio, di sviluppare gli antibiotici. Grazie agli esperimenti sugli animali, ma anche alla ricerca sull'essere umano, è infatti possibile testare sostanze su organismi viventi complessi. Ogniqualevolta è possibile, tuttavia, gli esperimenti sugli animali o la ricerca con persone sono sostituiti da simulazioni al computer o dalla ricerca su materiale biologico (p. es. i rifiuti chirurgici).

Evoluzione del numero degli esperimenti sugli animali

Negli ultimi 40 anni il numero degli animali impiegati annualmente a fini sperimentali è considerevolmente diminuito, passando da quasi 2 milioni all'inizio degli anni Ottanta a circa 560 000 nel 2020². Gli animali impiegati negli esperimenti sono per la maggior parte topi e ratti. Circa 235 000 animali (40 per cento) sono stati sottoposti a esperimenti indolori, ovvero che non hanno causato loro stati d'ansia né procurato danni; esperimenti di questo tipo sono condotti ad esempio nell'ambito di studi osservazionali e comportamentali. Per circa 20 000 animali (3,5 per cento), invece, gli esperimenti hanno comportato interventi molto invasivi quali l'impianto di un tumore.

2 Statistica della sperimentazione animale nel 2020 ([blv.admin.ch > Animali > Sperimentazione animale > Rapporto sulla statistica della sperimentazione animale nel 2020](https://blv.admin.ch/italiano/temi/animali/sperimentazione-animale/rapporto-sulla-statistica-della-sperimentazione-animale-nel-2020)).

Richieste dell'iniziativa

Divieto della
sperimentazione
animale e umana

L'iniziativa popolare esige il divieto di tutti gli esperimenti su animali in Svizzera. Tale divieto avrebbe ripercussioni ad esempio sullo sviluppo di nuovi farmaci, terapie e sostanze chimiche, ma anche sulla didattica scientifica e la ricerca fondamentale, poiché la sperimentazione animale non sarebbe consentita neppure in questi campi. L'iniziativa chiede di vietare anche gli esperimenti sugli esseri umani, ma senza precisare se il divieto riguarderà unicamente la ricerca nei campi della medicina e biologia o tutti i campi di ricerca, dunque anche, per esempio, la scienza dello sport o la psicologia.

Divieto
d'importazione

L'iniziativa vuole vietare anche l'importazione di prodotti e componenti nuovi, ad esempio farmaci e singoli principi attivi, sviluppati ricorrendo alla sperimentazione animale. Prodotti già presenti sul mercato potranno continuare a essere importati soltanto se per la loro produzione non sono più condotti esperimenti sugli animali.

Promozione della
ricerca senza animali

L'iniziativa chiede infine che la ricerca condotta senza impiegare animali riceva almeno lo stesso sostegno statale accordato oggi alla ricerca che si avvale della sperimentazione animale.

Prime applicazioni
consentite

L'iniziativa prevede la possibilità di impiegare sugli animali e sugli esseri umani sostanze nuove. A tal fine devono essere rispettate alcune condizioni: l'applicazione deve avvenire nel più ampio e rilevante interesse degli esseri umani e degli animali coinvolti, deve essere promettente e deve essere eseguita in modo controllato e prudente. L'iniziativa denomina questo procedimento prima applicazione, senza però precisare in che misura si differenzia dagli esperimenti.

**Conseguenze
dell'iniziativa**

Ripercussioni
sull'approvvigio-
namento

Non potrebbero più essere importati farmaci nuovi sviluppati all'estero con l'ausilio della sperimentazione animale, neppure se fossero più efficaci o avessero meno effetti collaterali dei farmaci già omologati. Non sarebbero più importabili neppure farmaci già omologati per i quali sono previsti nuovi test sugli animali. Ne sono un esempio i vaccini antinfluenzali, che ogni anno sono adattati alle mutazioni del virus. Sarebbe dunque possibile soltanto acquistare tali farmaci all'estero e a proprie spese o farsi curare fuori dei confini nazionali. Si ridurrebbe inoltre anche la disponibilità di altri prodotti il cui sviluppo poggia in parte sulla sperimentazione animale. Basti pensare a dispositivi medici quali i pacemaker o a sostanze chimiche come i prodotti fitosanitari.

Ripercussioni
sulla ricerca
e sull'economia

L'iniziativa avrebbe ripercussioni pesanti su università e ospedali, sull'industria farmaceutica e sulle aziende che operano nel settore della tecnologia medica e della chimica. La ricerca, com'è intesa oggi, non sarebbe più possibile e lo sviluppo di farmaci e di altri prodotti ad uso medico diverrebbe oltremodo difficoltoso poiché in molti casi gli esperimenti sugli animali sono inevitabili. Non si può pertanto escludere che talune aziende trasferiranno i loro reparti di ricerca e sviluppo all'estero, e con essi posti di lavoro.

Incompatibilità con
accordi internazionali

Un divieto generale d'importazione di prodotti per il cui sviluppo si ricorre alla sperimentazione animale sarebbe difficilmente compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera nell'ambito dell'Accordo OMC e degli accordi di libero scambio con l'UE e con altri Stati.

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

Non è ammissibile che si continui a condurre esperimenti abusando di animali e di pazienti non in grado di esprimere la propria volontà. Innumerevoli metanalisi dimostrano che i risultati degli esperimenti su un animale o su un essere umano non possono fornire previsioni attendibili per un altro essere vivente. L'iniziativa esige e promuove prime applicazioni sicure, la cui preparazione sia eticamente corretta e poggi su basi solide. I ricercatori dei nostri giorni hanno l'intelligenza necessaria per raggiungere i risultati sperati con metodi che non infliggono sofferenze né agli animali né agli esseri umani.

Errore

In 95 casi su 100, principi attivi che in base ai test sugli animali sembrano promettenti non superano la sperimentazione umana. Anche le sostanze omologate provocano tragedie: l'UE stima che nel 2008 i loro effetti collaterali abbiano provocato 197 000 decessi (Bruxelles, MEMO/08/782).

Situazione stagnante nonostante le 3R

Da 25 anni il numero degli esperimenti sugli animali è praticamente invariato nonostante il principio delle 3R (sostituire, ridurre, affinare) sia conosciuto da oltre 60 anni. Gli animali vittime di esperimenti sono più di 500 000 ogni anno.

Approcci sbagliati

Per quanto possano risultare vantaggiose sotto il profilo giuridico e commerciale, le sperimentazioni umana e animale producono risultati fuorvianti. Gli esperimenti sugli esseri umani forniscono infatti valori medi vaghi, che non sono di alcuna garanzia per la salute del singolo individuo.

Unicità degli esseri viventi

La «medicina personalizzata» è una necessità riconosciuta, eppure la si applica solo raramente. Molti metodi ragionevoli, ad esempio la tecnologia «human-on-a-chip», stanno conseguendo risultati promettenti.

Vantaggi invece di svantaggi

Prodotti già presenti sul mercato non verranno ritirati, ma i prodotti nuovi dovranno soddisfare requisiti di qualità più rigorosi. Aziende innovative che sviluppano, ad esempio, ausili diagnostici trarranno vantaggio dall'incremento della domanda.

Ulteriori opportunità

L'iniziativa consente di compiere un enorme passo avanti nel campo della ricerca, della medicina, del turismo sanitario in Svizzera e della maturità umana. Accordi internazionali discutibili andranno riveduti.

Risposte al Consiglio federale

La ricerca sull'essere umano non sarà vietata. Ma invece di infliggere sofferenze, occorre perseguire una combinazione di approcci incentrati sul paziente. I rifiuti chirurgici, ad esempio, offrono un'ampia gamma di materiale biologico sul quale fare ricerca. La protezione degli animali e degli esseri umani oggi è insufficiente. Gli animali subiscono pratiche lesive della loro libertà, del loro sviluppo, della loro integrità fisica ed emotiva. Insufficiente è anche la protezione di persone male informate o non in grado di esprimere la propria volontà: nessuno può prevedere, prima di un esperimento, a chi esso procurerà sofferenze o danni fisici o psichici e in che misura.

Un precursore

Secondo il chirurgo traumatologo Werner Hartinger (1925–2000) si può essere a favore della sperimentazione animale soltanto per due motivi: o ci si guadagna o se ne sa troppo poco.

Raccomandazione del comitato d'iniziativa

Per tutte queste ragioni, il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 tierversuchsverbot.ch/it

 tierversuchsverbot.ch/it/doks/

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Già oggi il Consiglio federale si adopera affinché la sperimentazione animale sia evitata ogniqualvolta possibile. Il divieto assoluto degli esperimenti sugli animali chiesto dall'iniziativa è però troppo radicale e avrebbe ripercussioni pesanti. La Svizzera sarebbe tagliata fuori dal progresso medico. Farmaci di ultima generazione ad uso umano e veterinario non sarebbero più disponibili. La ricerca medica e lo sviluppo di prodotti ad uso medico sarebbero sottoposti a forti limitazioni. La piazza economica svizzera tenderebbe a indebolirsi. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Ripercussioni pesanti sulla salute

Prima dell'immissione sul mercato i farmaci sono testati sugli animali e sugli esseri umani. Se l'iniziativa fosse accettata, moltissimi farmaci non potrebbero più essere prodotti in Svizzera e tantomeno importati dall'estero. La Svizzera sarebbe esclusa dal progresso medico, con conseguenze pesanti per la salute umana e animale. L'iniziativa condurrebbe ad una medicina a due velocità, poiché i trattamenti e i farmaci di ultima generazione sarebbero accessibili unicamente a chi potrebbe permettersi di andare all'estero.

Gli esperimenti sugli animali sono necessari

Nella ricerca oncologica e sulle malattie neurodegenerative (p. es. la demenza), o anche nella chirurgia, ancora oggi, spesso, non vi sono alternative alla sperimentazione su organismi viventi. Gli esperimenti sugli animali sono ancora necessari – non da ultimo per migliorare la comprensione del corpo umano e per sviluppare farmaci efficaci e sicuri ad uso umano e veterinario.

La Confederazione promuove alternative alla sperimentazione animale

Per il Consiglio federale è importante promuovere approcci di ricerca che non utilizzino animali. Nel 2021, ad esempio, ha lanciato un progetto di ricerca, finanziandolo con 20 milioni di franchi, e ha aumentato considerevolmente i contributi per un centro nazionale di competenza il cui obiettivo è sostituire o ridurre la sperimentazione animale e diminuire la sofferenza degli animali utilizzati.

**Ripercussioni
negative
sull'economia
e sulla ricerca**

La ricerca medica e lo sviluppo di farmaci e terapie rivestono grande importanza per il nostro Paese. Se gli esperimenti sugli animali fossero vietati in Svizzera, molti programmi di ricerca sarebbero trasferiti all'estero, diverse aziende lascerebbero il Paese e posti di lavoro andrebbero persi.

Una legge severa

La Svizzera ha una delle regolamentazioni più severe al mondo in materia di sperimentazione animale e di ricerca sull'essere umano. Questa garantisce agli individui e agli animali la migliore protezione possibile e, nel contempo, consente di condurre importanti attività di ricerca a beneficio sia dell'essere umano sia degli animali. L'iniziativa invece è troppo radicale, ragione per cui anche organizzazioni per la protezione degli animali vi si oppongono. In Parlamento l'iniziativa non ha raccolto alcun consenso.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso».

No

 admin.ch/divieto-sperimentazione-animale



Il testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso» del 18 giugno 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso», depositata il 18 marzo 2019²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 2019³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 18 marzo 2019 «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4

² [La Confederazione] Disciplina in particolare:

b. *Abrogata*

³ Gli esperimenti sugli animali e gli esperimenti sugli esseri umani sono vietati. Gli esperimenti sugli animali sono considerati maltrattamenti di animali e possono costituire un crimine. Quanto precede e quanto segue si applica per analogia sia agli esperimenti sugli animali sia a quelli sugli esseri umani:

- a. la prima applicazione è consentita soltanto nel più ampio e rilevante interesse dei soggetti coinvolti (animali ed esseri umani); deve inoltre essere promettente ed eseguita in modo controllato e prudente;
- b. a decorrere dall'entrata in vigore del divieto sono vietati il commercio, l'importazione e l'esportazione di prodotti di qualsiasi settore o genere che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli ani-

¹ RS 101

² FF 2019 2597

³ FF 2020 507



mali; il divieto non si applica ai prodotti già esistenti che non comportino più esperimenti diretti o indiretti sugli animali;

- c. la sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente deve essere garantita in ogni tempo; a tal fine, sono vietate l'immissione sul mercato, la diffusione e l'immissione nell'ambiente dei nuovi sviluppi o delle nuove importazioni per i quali non esistono procedure ufficialmente riconosciute che non comportino esperimenti sugli animali;
- d. agli approcci sostitutivi senza esperimenti sugli animali è garantito almeno lo stesso sostegno statale precedentemente accordato agli esperimenti sugli animali.

⁴ L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Art. 118b cpv. 2 lett. c e 3

² Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:

- c. *Abrogata*

³ I progetti di ricerca devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 80 capoverso 3 lettera a.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria degli art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4, nonché 118b cpv. 2 lett. c e 3 (Divieto degli esperimenti sugli animali e degli esperimenti sugli esseri umani)

Entro due anni dall'accettazione degli articoli 80 capoversi 2 lettera b, 3 e 4 nonché 118b capoversi 2 lettera c e 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

In dettaglio**Iniziativa popolare «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)»**

Gli argomenti del comitato d'iniziativa	→	30
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	32
Il testo in votazione	→	34

Contesto

In Svizzera è consentito pubblicizzare i prodotti del tabacco, sia pure con alcune limitazioni. È vietata la pubblicità che si rivolge in modo mirato ai minorenni, segnatamente nell'ambito di manifestazioni o nelle pubblicazioni destinate ai giovani. È altresì vietato offrire omaggi promozionali o distribuire gratuitamente sigarette ai minorenni. La maggior parte dei Cantoni ha introdotto limitazioni più severe, riguardanti per esempio la pubblicità sui manifesti e nei cinema o la sponsorizzazione di manifestazioni¹. Alla radio e in televisione vige un divieto generale di pubblicità per i prodotti del tabacco.

L'iniziativa chiede di vietare la pubblicità per il tabacco

I promotori dell'iniziativa vogliono estendere il divieto a ogni forma di pubblicità che raggiunge fanciulli e adolescenti. Risulterebbe così vietata anche la pubblicità rivolta principalmente agli adulti, ma ugualmente accessibile a fanciulli e adolescenti. Continuerebbe a essere permessa solo la pubblicità destinata agli adulti e che non raggiunge i minorenni (e-mail, volantini, contenuti personalizzati su Internet o nei media sociali ecc.).

L'iniziativa esige la promozione della salute

L'iniziativa chiede inoltre che la Confederazione e i Cantoni siano tenuti a promuovere la salute di fanciulli e adolescenti, ma non definisce precise modalità di attuazione. Si tratta altresì di una richiesta che non si limita alla prevenzione del tabagismo.

Numero ed età dei fumatori

In Svizzera una persona su quattro fuma, per un totale di circa due milioni di fumatori. Negli ultimi dieci anni questa cifra è rimasta più o meno invariata. Tra i giovani si registrano livelli analoghi: quasi 100 000 giovani tra i 15 e i 19 anni fumano. Circa la metà dei fumatori attuali ha iniziato a fumare quotidianamente prima dei 18 anni².

1 17 Cantoni vietano le affissioni pubblicitarie (AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) e sei la pubblicità nei cinema (GE, OW, SG, SO, VS, ZH). In due Cantoni (SO e VS) la pubblicità e la sponsorizzazione del tabacco sono vietate negli spazi pubblici, negli spazi privati visibili dagli spazi pubblici, durante le proiezioni cinematografiche e in occasione di manifestazioni culturali e sportive.

2 Indagine sulla salute in Svizzera 2017, Consumo di tabacco in Svizzera, Ufficio federale di statistica ([bfs.admin.ch](https://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html) > Statistiken finden > Gesundheit > Gesundheitsdeterminanten > Tabak, disponibile in tedesco e in francese).

Impatto della pubblicità per il tabacco

Dagli studi di ricerca volti a misurare l'impatto della pubblicità per il tabacco è emerso che i giovani esposti a messaggi pubblicitari rischiano maggiormente di diventare fumatori³.

Conseguenze del tabagismo

Il fumo può causare una serie di malattie tra cui tumori o infarti. Ogni anno in Svizzera circa 9500 persone muoiono prematuramente per le conseguenze del tabagismo. Secondo diversi studi i costi per la salute pubblica e l'economia si aggirano attorno ai 4–5 miliardi di franchi, di cui 3 miliardi di costi diretti (per le cure) e circa 1–2 miliardi di costi indiretti a carico dell'economia (per es. assenze dal posto di lavoro a causa di malattie legate al tabagismo)⁴.

Ripercussioni dell'iniziativa sul settore della pubblicità

Se l'iniziativa fosse accettata, diminuirebbero sensibilmente le possibilità di pubblicizzare i prodotti del tabacco. Nel 2020, per la pubblicità di questi prodotti, sigarette elettroniche incluse, soprattutto su giornali e riviste nonché attraverso affissioni sono stati spesi 9,7 milioni di franchi, equivalenti allo 0,2 per cento di tutte le spese pubblicitarie in Svizzera. Non sono disponibili dati relativi alla pubblicità per il tabacco nei punti vendita, su Internet e sui media sociali⁵.

- 3 Limitazioni della pubblicità ([🔗](#) [ufsp.admin.ch](#) > Strategia & politica > Mandati politici e piani d'azione > Mandati politici per la prevenzione del tabagismo > Politica in materia di tabacco in Svizzera > Limitazioni della pubblicità).
- 4 Mattli, R. et al. (2019), Die Krankheitslast des Tabakkonsums in der Schweiz: Schätzung für 2015 und Prognose bis 2050, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Winterthur ([🔗](#) [obsan.admin.ch](#) > Indicatori > Indicatori MonAM > Tabacco > Mortalità dovuta al tabacco); Fischer, B. et al. (2020), Volkswirtschaftliche Kosten von Sucht, Polynomics, Olten ([🔗](#) [obsan.admin.ch](#) > Indicatori > Indicatori MonAM > Dipendenze > Costi economici delle dipendenze).
- 5 Spese pubblicitarie per i prodotti del tabacco ([🔗](#) [ufsp.admin.ch](#) > Strategia & politica > Mandati politici e piani d'azione > Mandati politici per la prevenzione del tabagismo > Politica in materia di tabacco in Svizzera > Limitazioni della pubblicità > Documenti > Scheda informativa: Spese pubblicitarie per i prodotti del tabacco).

Prevenzione del tabagismo in Svizzera

Da oltre 20 anni Confederazione e Cantoni perseguono un'attiva politica di prevenzione del tabagismo. Si pensi per esempio ai programmi nazionali di prevenzione o ai progetti promossi attraverso il Fondo per la prevenzione del tabagismo. Il Parlamento ha dal canto suo adottato una serie di misure legislative, come l'imposta sul tabacco o il divieto di fumare nei locali chiusi.

Confronto internazionale

In materia di pubblicità per il tabacco, la Svizzera è molto più permissiva della stragrande maggioranza dei Paesi europei. In tutti gli Stati membri dell'UE, per esempio, è vietata la pubblicità nella stampa e la sponsorizzazione di eventi la cui portata supera i confini nazionali. Inoltre, in tutti i Paesi europei, tranne la Germania e la Bulgaria, vige un divieto nazionale di pubblicità per il tabacco negli spazi pubblici⁶.

La legge sui prodotti del tabacco come controprogetto indiretto

Nell'ottobre 2021 il Parlamento ha adottato, sotto forma di legge federale, un nuovo quadro normativo sui prodotti del tabacco, decidendo di contrapporlo all'iniziativa come controprogetto indiretto. Fra le altre cose, la legge disciplina la composizione, l'imballaggio, la pubblicità, la vendita e il controllo dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche. Nel campo della protezione dei minorenni sono previste le seguenti misure:

- i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche non possono essere venduti ai minorenni. Chi non osserva questo divieto è passibile di multa;
- la pubblicità per il tabacco sui manifesti, nei cinema, presso i campi sportivi, negli spazi interni ed esterni di edifici pubblici nonché sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno degli stessi è vietata;
- la pubblicità rivolta ai minorenni è vietata;
- la sponsorizzazione di manifestazioni destinate ai giovani o di manifestazioni a carattere internazionale è vietata.

La nuova legge sui prodotti del tabacco sottostà a referendum. Se questo non viene chiesto o non avrà successo, la legge entrerà in vigore indipendentemente dall'esito della votazione sull'iniziativa. Se l'iniziativa è accettata, successivamente la legge dovrà essere adeguata.

6 Legislazioni europee in materia di tabagismo ([ufsp.admin.ch](https://www.ufsp.admin.ch) > Strategia & politica > Mandati politici e piani d'azione > Mandati politici per la prevenzione del tabagismo > Politica in materia di tabacco in Svizzera > Limitazioni della pubblicità > Documenti > Scheda informativa: Legislazioni europee in materia di tabagismo – 2020).

Limitazioni della pubblicità per il tabacco

Il controprogetto indiretto, vale a dire la nuova legge sui prodotti del tabacco, prevede già disposizioni concrete. L'accettazione dell'iniziativa obbligherebbe il Consiglio federale e il Parlamento ad adeguare la legge; i dettagli relativi all'attuazione dell'iniziativa devono ancora essere definiti.

Limitazioni della pubblicità (principali settori)	Normativa attuale	Controprogetto indiretto (legge sui prodotti del tabacco)	Iniziativa popolare «Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco»
– Pubblicità alla radio e in televisione* – Pubblicità rivolta ai minorenni	Vietate	Vietate	Vietate
– Distribuzione di campioni gratuiti	Vietata se destinata ai minorenni	Vietata	Vietata se raggiunge i minorenni
– Pubblicità sui manifesti** – Spot pubblicitari nei cinema** – Pubblicità sui trasporti pubblici – Pubblicità in spazi interni ed esterni di edifici pubblici, presso campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive – Sponsorizzazioni di manifestazioni a carattere internazionale	Permessi	Vietati	Vietati se raggiungono i minorenni
– Sponsorizzazione di manifestazioni nazionali**	Permessa	Permessa, salvo per le manifestazioni destinate ai minorenni	Vietata se la manifestazione raggiunge i minorenni
– Inserzioni (stampa) – Pubblicità su Internet	Permesse	Permesse	Vietate se raggiungono i minorenni
– Pubblicità nei punti vendita (chioschi)	Permessa	Permessa	Vietata se è accessibile ai minorenni
– Invio di e-mail e distribuzione di volantini ad adulti	Permesso	Permesso	Permesso

* Fattispecie disciplinata dalla legge federale sulla radiotelevisione (LRTV); non è oggetto dell'iniziativa né del controprogetto indiretto.

**17 Cantoni vietano le affissioni pubblicitarie (AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) e sei la pubblicità nei cinema (GE, OW, SG, SO, VS, ZH). In due Cantoni (SO e VS) la pubblicità e la sponsorizzazione del tabacco sono vietate negli spazi pubblici, negli spazi privati visibili dagli spazi pubblici, durante le proiezioni cinematografiche e in occasione di manifestazioni culturali e sportive.

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

L'iniziativa vuole proteggere i nostri figli dall'uso del tabacco. Chiede pertanto di vietare la pubblicità per il tabacco che raggiunge i minori, e solo quella. Le grandi organizzazioni sanitarie e le federazioni giovanili e sportive hanno lanciato l'iniziativa popolare «Giovani senza tabacco», perché solo così potremo proteggere i minori in modo efficace. La nuova legge sui prodotti del tabacco, infatti, autorizza ancora forme di pubblicità accessibili a fanciulli e adolescenti, inducendoli al consumo nocivo di tabacco e nicotina.

Chi fuma, il più delle volte ha iniziato prima di compiere i 18 anni. Iniziare a fumare da giovani accresce la probabilità di sviluppare una dipendenza a lungo termine nonché il rischio di malattie e morte. È quindi fondamentale fare in modo che fanciulli e adolescenti non inizino mai a fumare.

La pubblicità induce i giovani a fumare

Numerosi studi attestano che la pubblicità per il tabacco esercita una notevole influenza sui minorenni. Per sviluppare la necessaria consapevolezza in materia di salute, i giovani necessitano di una protezione particolare. Solo in questo modo potranno, da adulti, assumersi la piena responsabilità della propria salute. I prodotti del tabacco non possono essere venduti ai minorenni; di conseguenza va vietata anche la loro pubblicizzazione. Eppure, oggi troviamo la pubblicità per il tabacco proprio dove raggiunge facilmente fanciulli e adolescenti.

Costi sociali elevati

È dimostrato che il consumo di tabacco rappresenta il primo fattore di rischio (evitabile!) nello sviluppo di patologie croniche non trasmissibili di tipo tumorale, respiratorio o cardiovascolare. Il fumo causa grandi sofferenze ai diretti interessati e alle loro famiglie e provoca ogni anno circa 9500 decessi. Tutto ciò grava pesantemente sulla società, sui premi delle casse malati e sull'economia: le cure mediche e le perdite di lavoro generano costi per almeno 5 miliardi di franchi annui.

**Il controprogetto
è illusorio**

La maggioranza parlamentare ha rinunciato a garantire una protezione efficace dei minori attraverso la legge sui prodotti del tabacco. La pubblicità nei giornali gratuiti, su Internet, sui social media, nei festival e in tutti gli spazi abitualmente frequentati dai più giovani, continua a essere autorizzata. La nuova legge vieta di pubblicizzare i prodotti del tabacco solo sui manifesti e nei cinema. Divieti, questi, già in vigore in diversi Cantoni. Non è quindi il benessere dei nostri figli a prevalere, bensì gli interessi dell'industria pubblicitaria e del tabacco. Dalle esperienze maturate in altri Paesi risulta tuttavia evidente che le limitazioni in materia di pubblicità permettono di ridurre nettamente il consumo di tabacco e nicotina, in particolare tra i più giovani.

**L'iniziativa è
la risposta giusta**

L'iniziativa è sostenuta dai medici, dalle associazioni dei farmacisti e dei droghieri, dalla Lega contro il cancro, dalla Lega polmonare e da molte altre organizzazioni.

**Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa**

Per tutte queste ragioni, il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì [giovane senza tabacco.ch](http://giovanisenzatabacco.ch)

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono proteggere meglio i giovani dagli effetti nocivi legati al consumo di tabacco. Sono quindi a favore di limitazioni in materia di pubblicità. Ritengono tuttavia che il divieto di pubblicità chiesto dall'iniziativa sia troppo esteso. Il Parlamento ha elaborato un controprogetto indiretto che limita le possibilità in ambito pubblicitario e rafforza la protezione dei minorenni. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Un divieto eccessivo

Se l'iniziativa fosse accettata, la pubblicità per il tabacco rimarrebbe autorizzata solo nei pochi casi in cui i minorenni non vi hanno accesso. Il Consiglio federale e il Parlamento considerano un simile divieto troppo esteso in quanto costituisce un'ingerenza eccessiva nella libertà economica. Per alcune manifestazioni culturali e sportive il divieto generale di sponsorizzazione voluto dall'iniziativa potrebbe inoltre causare una diminuzione degli introiti.

Il controprogetto rafforza la protezione dei minorenni

Il controprogetto indiretto contiene limitazioni pubblicitarie intese a rafforzare la protezione dei minorenni, applicabili per la prima volta a tutto il territorio svizzero. Tra queste figurano il divieto di pubblicizzare il tabacco sui manifesti, nei cinema e in occasione di manifestazioni sportive. I Cantoni hanno sempre la possibilità di imporre limitazioni più severe. Del resto, le norme più restrittive già in vigore saranno mantenute.

Considerazione degli aspetti economici

Il controprogetto indiretto tiene conto anche delle esigenze dell'economia. Continua pertanto ad autorizzare alcune forme di pubblicità, come per esempio la pubblicità nei chioschi e le inserzioni nella stampa, tranne se la pubblicità è rivolta ai minorenni, nonché la sponsorizzazione di manifestazioni nazionali.

Il divieto di vendita tutela i minorenni

Con l'introduzione in tutta la Svizzera del divieto di vendere tabacco ai minorenni, il controprogetto indiretto impedisce inoltre che questi ultimi abbiano accesso alle sigarette. Chi non osserva questo divieto rischia una multa costosa. Attualmente in Svizzera il limite di età non è stabilito in modo uniforme: in tre Cantoni non vi è nessuna disposizione particolare al riguardo, in 11 Cantoni il limite di età è di 18 anni, mentre negli altri 12 Cantoni è fissato a 16 anni.

Migliore protezione di fanciulli e adolescenti

I fanciulli e gli adolescenti sono molto influenzabili e particolarmente sensibili ai messaggi pubblicitari. Circa la metà di chi fuma abitualmente ha iniziato quando non aveva ancora 18 anni. Con il controprogetto indiretto il Consiglio federale e il Parlamento vogliono quindi migliorare la protezione dei minorenni dalla pubblicità per il tabacco e dalle conseguenze nocive del fumo.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco.

No

 admin.ch/divieto-pubblicita-tabacco



Il testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)» del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Sì alla protezione dei fanciulli e
degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza
pubblicità per il tabacco)», depositata il 12 settembre 2019²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 12 settembre 2019 «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 1 lett. g

¹ A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:

- g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute.

Art. 118 cpv. 2 lett. b

² Emana prescrizioni su:

- b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali; vieta in particolare ogni forma di pubblicità per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti;

¹ RS 101

² FF 2019 5707

³ FF 2020 6165



Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria dell'art. 118 cpv. 2 lett. b (Protezione della salute)

L'Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 118 capoverso 2 lettera b da parte del Popolo e dei Cantoni.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

In dettaglio

Modifica della legge federale
sulle tasse di bollo

Gli argomenti del comitato referendario	→	40
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	42
Il testo in votazione	→	44

Regime attuale

La tassa d'emissione è disciplinata nella legge federale sulle tasse di bollo. Essa è dovuta se le imprese¹ acquisiscono capitale proprio, ad esempio quando emettono azioni. La Confederazione riscuote la tassa d'emissione sul valore di queste azioni. La tassa deve essere pagata se viene costituita una nuova impresa o se un'impresa esistente aumenta il suo capitale proprio; ammonta all'uno per cento del capitale così raccolto. Se invece acquisisce capitale di terzi, ad esempio un credito, l'impresa non deve pagare la tassa d'emissione.

La tassa d'emissione è una delle tre tasse di bollo

Oltre alla tassa d'emissione la Confederazione riscuote altre due tasse di bollo. La tassa di negoziazione è riscossa sul commercio di titoli, mentre la tassa sui premi di assicurazione sui premi di determinate assicurazioni. La presente votazione ha per oggetto soltanto l'abolizione della tassa d'emissione; la tassa di negoziazione e la tassa sui premi di assicurazione non rientrano nella modifica di legge.

Franchigia

Si applica una franchigia di un milione di franchi. La tassa è dovuta sul capitale proprio raccolto che eccede questo importo. Ad esempio: se emette azioni per un valore di 1,5 milioni di franchi, un'impresa dovrà pagare la tassa d'emissione su 500000 franchi. La Confederazione applica un'aliquota dell'uno per cento e dunque riscuoterà 5000 franchi.

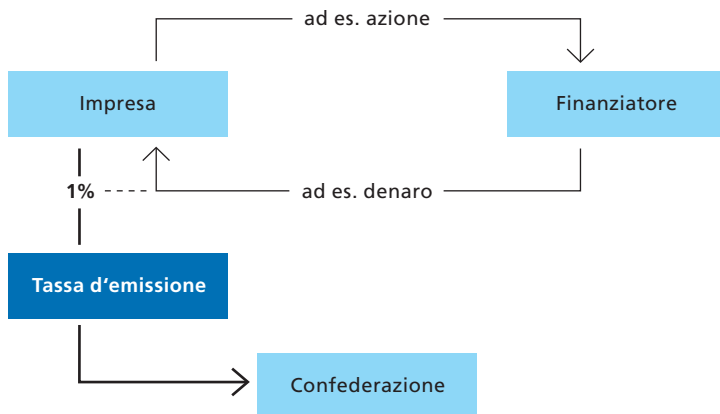
Eccezioni

Esistono anche eccezioni: le imprese di pubblica utilità, come ad esempio le società cooperative che procurano abitazioni a pigione moderata, non soggiacciono alla tassa. Neppure le imprese di trasporto pagano la tassa d'emissione se il capitale proprio appartiene ai poteri pubblici. A determinate condizioni vi sono esenzioni o agevolazioni anche in caso di risanamento.

1 Il termine «imprese» indica in questo contesto le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative. La tassa d'emissione è dovuta quando sono emessi diritti di partecipazione, ad es. azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento di società o cooperative.

Tassa d'emissione

La tassa è dovuta quando le imprese acquisiscono capitale proprio.



A partire da un milione di franchi la tassa d'emissione ammonta all'uno per cento del capitale proprio acquisito.

Evoluzione delle entrate

Le entrate della tassa d'emissione sono molto fluttuanti; non esiste una tendenza né al rialzo né al ribasso. Negli ultimi 20 anni il valore più basso osservato è stato di 120 milioni di franchi (2005) e il più alto di 407 milioni di franchi (2017). Sempre per questo periodo è stato registrato in media un gettito di circa 250 milioni di franchi² all'anno.

Diffusione limitata a livello internazionale

La tassa d'emissione è poco diffusa a livello internazionale. A parte la Svizzera e il Liechtenstein, soltanto la Grecia e la Spagna riscuotono una tassa simile in Europa.

2 Vedi la statistica fiscale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC ([estv.admin.ch](https://www.estv.admin.ch) > Die ESTV > Schweizer Steuerstatistiken > Allgemeine Steuerstatistiken > Fiskaleinnahmen des Bundes, disponibile in tedesco e in francese).

Cosa cambierebbe?

Ripercussioni sulle imprese

Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono abolire la tassa d'emissione. Le imprese che ad esempio emettono azioni non dovrebbero più pagare tasse sul capitale proprio che acquisiscono. Le imprese sarebbero così sgravate: avrebbero meno costi e potrebbero investire più denaro.

Quante imprese sono interessate dalla misura?

Le imprese che acquisiscono capitale proprio non dovrebbero più pagare la tassa d'emissione. Nel 2020, circa 2300 imprese hanno pagato questa tassa. Nello stesso anno alcune imprese hanno effettuato più volte un aumento di capitale: per questo si sono registrate oltre 2500 transazioni. Il 2,2 per cento di queste transazioni ha generato il 51,5 per cento del gettito fiscale, mentre il restante 97,8 per cento ne ha generato il 48,5 per cento³.

Giovani imprese in rapida crescita

Le giovani imprese in rapida crescita non possono finanziare i propri investimenti con gli utili non distribuiti ma hanno bisogno di nuovo capitale proprio. Queste imprese beneficerebbero dell'abolizione della tassa d'emissione se decidessero di acquisire capitale proprio per un importo superiore a un milione di franchi. Il finanziamento della loro ulteriore crescita sarebbe pertanto agevolato.

Ripercussioni finanziarie per i poteri pubblici

Sulla base delle entrate degli ultimi 20 anni, le minori entrate per i poteri pubblici sono stimate a circa 250 milioni di franchi all'anno, esclusivamente a carico della Confederazione. I Cantoni e i Comuni non sono interessati dalla misura.

3 Parere del Consiglio federale dell'11 agosto 2021 in risposta all'interpellanza 21.3922 «Abolizione delle tasse di bollo e in particolare della tassa d'emissione. Portata, effetti e beneficiari» ([parlamento.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > 21.3922](https://www.parlamento.ch/Attivita%20parlamentare/Ricerca/curia/curia_vista/21.3922)).

Gli argomenti

Comitato referendario

Le grandi multinazionali, le banche e le assicurazioni sono le principali beneficiarie della parziale abolizione delle tasse di bollo. I cittadini non ci guadagnano nulla, anzi: sarebbero chiamati a colmare l'ammancio creatosi pagando più imposte o subendo tagli nelle prestazioni statali. Riassumendo: i beneficiari sono quelli sbagliati e ancora una volta saranno i cittadini a pagare il conto. È inaccettabile. Ecco perché si deve votare NO a questa fregatura della tassa di bollo.

Nessun ulteriore investimento

Si sostiene che l'abolizione parziale della tassa di bollo incoraggi gli investimenti. Tuttavia se ad esempio si prendono le cifre del 2020, solo 55 grandi imprese avrebbero beneficiato di oltre il 50 per cento dei nuovi privilegi derivanti dall'abolizione di questa tassa. Le PMI, importanti per la nostra economia, non avrebbero ricevuto nulla.

Chi ne beneficerebbe?



Fonte: Calcolo basato su dati dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, valori del 2020

Il settore finanziario è già privilegiato

Già oggi le grandi imprese, specialmente quelle del settore finanziario, sono maggiormente avvantaggiate rispetto alle PMI o alle start up: i servizi finanziari ad esempio sono in linea di principio esenti dall'IVA. La tassa di bollo è pertanto una piccola compensazione per l'ampia sottoimposizione di cui gode il settore finanziario. Se questa venisse a cadere, le multinazionali del settore finanziario non pagherebbero praticamente più tasse rispetto alle PMI.

**Il Popolo paga
il conto**

La fregatura della tassa di bollo costa circa 250 milioni di franchi all'anno. Se manca gettito fiscale, le possibilità sono solo due: o altri compensano l'ammancio in cassa – in particolare i privati attraverso un aumento delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto – oppure si tagliano le prestazioni, ad esempio nei sussidi per la cassa malati o nella formazione.

**Si tratta in totale
di 2,2 miliardi**

L'abolizione parziale della tassa di bollo è solo una parte della disonesta tattica dissimulatoria della lobby delle multinazionali. Ulteriori privilegi per le grandi imprese sono già in preparazione. Costi annui: oltre 2 miliardi di franchi, anche questi a carico dei cittadini. È necessario respingere questa insensata abolizione della tassa di bollo.

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 fregatura-tassa-di-bollo.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

La tassa d'emissione grava sulle persone con idee innovative che fondano o ampliano un'impresa. L'abolizione di questa tassa si ripercuote positivamente su tutta l'economia e sull'attrattiva della piazza finanziaria, genera crescita e crea posti di lavoro. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Creare e assicurare posti di lavoro

La tassa d'emissione rende gli investimenti più costosi. Pertanto indebolisce l'economia e l'attrattiva della piazza finanziaria Svizzera. La sua abolizione rafforza la crescita economica, genera reddito, assicura e crea posti di lavoro. La Confederazione può sopportare la perdita di gettito, che nel tempo sarebbe compensata dagli impulsi dati alla crescita.

Evitare un onere fiscale al momento sbagliato

La tassa d'emissione grava ancor più fortemente sull'economia soprattutto in tempi di crisi. Nei periodi di recessione una parte delle imprese deve acquisire nuovo capitale proprio per sopravvivere. In Svizzera il gettito generato dalla tassa d'emissione è stato particolarmente consistente durante la crisi causata dalla bolla delle dot.com nel 2001 e durante la crisi finanziaria del 2008/2009. Le imprese hanno dovuto pagare una tassa d'emissione particolarmente alta proprio nel momento in cui la situazione economica era difficile. Con l'abolizione della tassa si porrebbe fine a questa ripercussione negativa.

Ridurre il rischio di indebitamento

La tassa d'emissione rende più costosi gli investimenti finanziati con il capitale proprio (ad es. con azioni). Al contrario, in caso d'investimenti effettuati con capitale di terzi (ad es. un credito), la tassa d'emissione non è dovuta. Le imprese sono quindi incentivate a finanziarsi mediante crediti, indebitandosi però sempre più. Un indebitamento elevato comporta tuttavia rischi per il sistema economico. L'abolizione della tassa riduce tali rischi.

**Non penalizzare
le giovani imprese**

Le imprese che operano con successo da molto tempo possono finanziare i loro investimenti attraverso gli utili non distribuiti. Di norma, le giovani imprese non generano invece ancora abbastanza utili per poter finanziare gli investimenti necessari. Esse sono svantaggiate poiché dipendono dalla disponibilità di nuovo capitale proprio. Questa disparità scompare con l'abolizione della tassa.

**La tassa
d'emissione
è ingiusta**

La tassa è applicata indipendentemente dalla redditività degli investimenti effettuati. A differenza dell'imposta sul reddito, non tiene conto della capacità economica dei finanziatori. E questo è ingiusto.

**Bilanciare
le nuove norme
internazionali**

L'OCSE potrebbe presto decidere di introdurre un'imposta minima per le imprese applicabile a livello internazionale. La Svizzera perderebbe dunque il suo vantaggio derivante da una bassa imposizione degli utili. L'abolizione della tassa d'emissione potrebbe in parte ovviare a questa perdita.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge federale sulle tasse di bollo.

Sì

 admin.ch/tasse-di-bollo



Il testo in votazione

Legge federale sulle tasse di bollo (LTB) Modifica del 18 giugno 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 novembre 2012¹;
visto il parere del Consiglio federale del 23 gennaio 2013²,
decreta:

I

La legge federale del 27 giugno 1973³ sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a

Abrogata

Capo primo (art. 5–12)

Abrogato

Art. 28 cpv. 1

¹ La somma determinante per il calcolo della tassa espressa in valuta estera è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 15 e 23).

Art. 29, primo periodo

Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 20 e 26 è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. ...

Art. 30 cpv. 1

¹ Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 15 e 23).

¹ FF 2013 967
² FF 2013 985
³ RS 641.10

§

Art. 34 cpv. 2

² Il contribuente, alla scadenza della tassa (art. 20 e 26), è tenuto a presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato, il rendiconto prescritto, corredato dei documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa.

Art. 36

Abrogato

II

Coordinamento con la modifica del 19 giugno 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 27 giugno 1973⁴ sulle tasse di bollo (LTB) o la modifica della LTB nel quadro della modifica del 19 giugno 2020⁵ del Codice delle obbligazioni⁶ (all. n. 6), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:

Art. 7 cpv. 1 lett. f

Senza oggetto o abrogata

Art. 9 cpv. 3

Senza oggetto o abrogato

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 641.10

⁵ RU 2020 4005

⁶ RS 220

In dettaglio

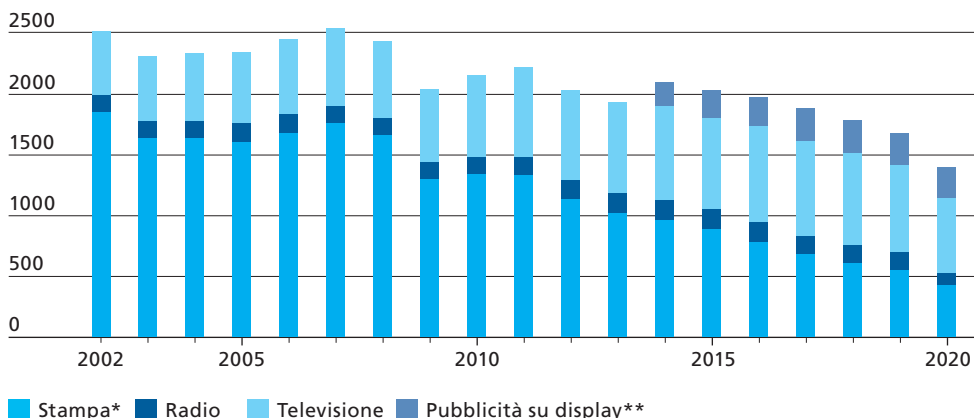
Legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media

Gli argomenti del comitato referendario	→	52
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	54
Il testo in votazione	→	56

Contesto

I media svizzeri sono in difficoltà: a beneficiare degli introiti pubblicitari sono sempre più spesso grandi piattaforme Internet internazionali. Dal 2003 sono scomparsi più di 70 giornali indebolendo l'informazione locale¹. Affinché la popolazione sia al corrente di quanto accade nella regione in cui vive e in Svizzera, sono necessari giornali, emittenti radiofoniche locali, emittenti televisive regionali e media in linea. Per questo motivo il Consiglio federale e il Parlamento vogliono consolidare i media locali e regionali.

Introiti pubblicitari dei media svizzeri In milioni di franchi



* Stampa quotidiana, settimanale e domenicale regionale, esclusa la stampa generalista, finanziaria, economica e specializzata

** La Fondazione statistica svizzera della pubblicità rileva dati propri sui fatturati pubblicitari netti nel settore online solo dal 2014

Fonte: grafico elaborato in base ai dati della Fondazione statistica svizzera della pubblicità 2003–2021

Distribuzione di giornali

Già oggi la Confederazione rende più economica la distribuzione a domicilio di giornali in abbonamento assumendosi una parte dei costi per il trasporto. Le case editrici possono così investire più mezzi nei lavori redazionali. Ne traggono vantaggio ad esempio testate quali la Thurgauer Zeitung, la Berner Zeitung, La Liberté, Le Temps, La Region, il Corriere del Ticino

e La Quotidiana. Si vuole ora estendere questa agevolazione e farne beneficiare anche giornali con una tiratura ampia². Per ridurre i costi di distribuzione sono messi a disposizione 50 milioni di franchi all'anno invece di 30.

Distribuzione mattutina e domenicale

Chi sceglie di abbonarsi a un giornale, lo legge volentieri la mattina presto. Il progetto prevede pertanto anche la riduzione del costo della distribuzione mattutina dei quotidiani in abbonamento. Tutti i giornali ne trarranno vantaggio, anche quelli con un'edizione domenicale³. A tale scopo sono preventivati complessivamente 40 milioni di franchi all'anno.

Stampa associativa

Numerose associazioni e molti partiti informano i membri, gli sponsor e i donatori con pubblicazioni proprie. Già oggi circa 950 pubblicazioni beneficiano di riduzioni per la distribuzione, ad esempio la BauernZeitung, l'Agri, la Gewerbezeitung, il Berghilfe Magazin, le riviste del TCS e del WWF nonché di Chiese, di opere di soccorso e di associazioni sportive o culturali. Per finanziare tali riduzioni, il contributo è aumentato da 20 a 30 milioni di franchi all'anno.

Media in linea

Sempre più persone leggono il giornale sul tablet o sul cellulare e si informano ricorrendo a media che possono essere consultati solo su Internet. Il progetto di legge ne tiene conto e promuove pertanto anche i media in linea che informano su quanto accade in Svizzera. Stanziando un importo di 30 milioni di franchi all'anno il Parlamento intende garantire che la popolazione di tutte le regioni possa informarsi in Internet in tutte le lingue nazionali su argomenti riguardanti la politica, l'economia e la società del Paese. Non sono sostenute le offerte gratuite, bensì i media cofinanziati dai propri lettori.

2 I giornali con una tiratura ampia sono ad es. il 24 Heures, la Luzerner Zeitung, la Neue Zürcher Zeitung, il Blick, il Tages Anzeiger (Fonte WEMF AG für Werbemedienforschung /REMP Recherches et études des médias publicitaires).

3 I giornali con un'edizione domenicale sono ad es. la Sonntags-Zeitung, il Sonntags-Blick, Le Matin Dimanche, la NZZ am Sonntag.

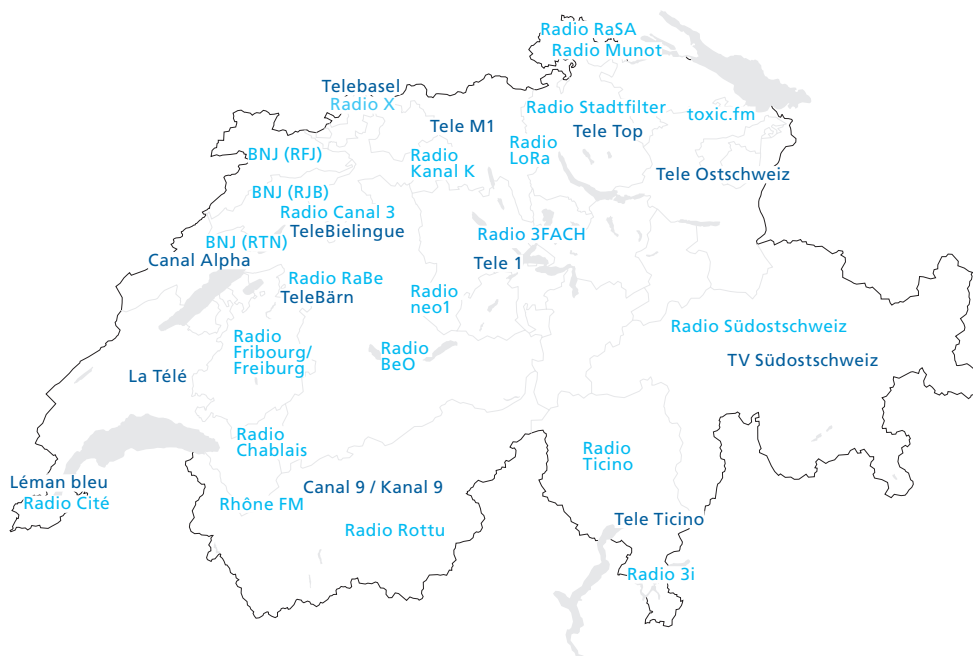
Media di dimensioni minori

La legge prevede che a trarre il profitto maggiore siano i giornali di piccole e medie dimensioni e i media in linea, in modo da potenziare l'informazione nelle città meno grandi e nelle regioni rurali.

Radio locali e TV regionali

Emittenti radiofoniche locali private e emittenti televisive regionali, trasmettono ogni giorno servizi giornalistici su politica, economia, cultura, società e sport delle rispettive regioni e ricevono contributi per questo servizio pubblico sin dalla metà degli anni Novanta. Il pacchetto di misure permette di aumentare tale sostegno al massimo di 28 milioni di franchi all'anno.

TV regionali e radio locali che beneficiano di proventi del canone

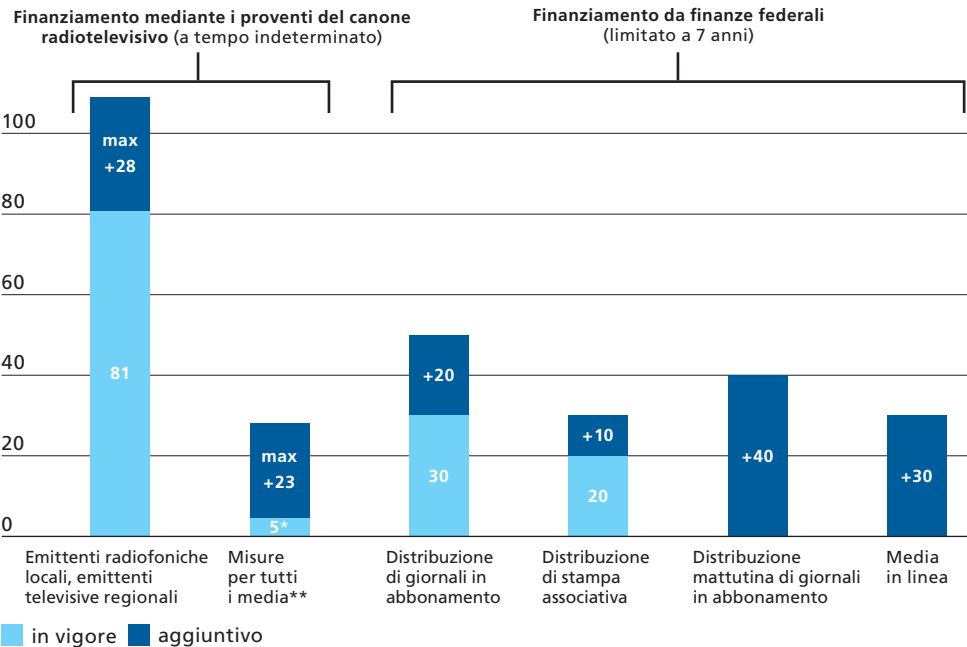


- Emittenti televisive regionali che beneficiano di proventi del canone
- Emittenti radiofoniche locali che beneficiano di proventi del canone

Misure per tutti i media

Il progetto di legge comprende diverse misure a vantaggio del panorama mediatico in generale, tra cui in particolare il sostegno alle agenzie di stampa, che mettono a disposizione di altri media informazioni da tutta la Svizzera, e il potenziamento della formazione, anche continua, di giornalisti. Nel complesso sono previsti al massimo 23 milioni di franchi in più all'anno.

Misure a favore dei media
In milioni di franchi all'anno



* 4 mio. dai proventi del canone + 1 mio. dalle risorse della Confederazione
** formazione e formazione continua, autoregolamentazione del settore, agenzie di stampa, infrastrutture digitali
Fonte: Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

Modalità di finanziamento e scadenze

Il pacchetto di misure è finanziato con il canone radiotelevisivo esistente e attingendo alle finanze federali. Non sono necessarie nuove imposte (vedi grafico)⁴. Le riduzioni per la distribuzione di giornali e il sostegno ai media in linea hanno una validità limitata a sette anni.

Indipendenza dei media

I criteri previsti per la promozione sono tali da non permettere alle autorità di influenzare i contenuti degli articoli o delle trasmissioni. Una delle condizioni esige ad esempio che i media informino su un'ampia gamma di argomenti e separino in modo chiaro la parte redazionale da quella pubblicitaria. I giornalisti possono continuare a comunicare in maniera indipendente e critica.

Cosa succede nel caso di un NO alle urne?

Se il progetto di legge è bocciato in votazione popolare, i media svizzeri non ricevono alcun sostegno supplementare. Aumenta il rischio di veder scomparire altre testate e di assistere all'indebolimento delle emittenti radiofoniche locali e di quelle televisive regionali.

4 Con l'introduzione del nuovo sistema, il 1° gennaio 2019 il canone radiotelevisivo per ogni economia domestica è stato ridotto a 365 franchi all'anno e il 1° gennaio 2021 a 335 franchi. Dato che il numero crescente di economie domestiche comporta entrate maggiori del previsto, il canone non deve essere aumentato per finanziare le nuove misure.

Gli argomenti

Comitato referendario

Il finanziamento pubblico di media privati è superfluo e dannoso: scialacqua i soldi delle imposte, minaccia la democrazia e distorce il mercato. Ne approfittano case editrici affermate e ricchi gruppi mediatici quali il TX Group (Tages-Anzeiger), Ringier, CH Media e Hersant Média. Bisogna impedire che facciano man bassa nel portafoglio del contribuente. Le oltraggiose sovvenzioni miliardarie rendono i media dipendenti dalla politica, fanno perdere loro credibilità e ne sminuiscono la funzione di quarto potere dello Stato.

Nessun denaro dei contribuenti alle ricche case editrici

Le case editrici non hanno bisogno di sovvenzioni. Persino nel 2020, anno della pandemia, i quattro gruppi mediatici più importanti hanno guadagnato quasi 300 milioni di franchi: sono loro che trarrebbero il vantaggio maggiore dalle nuove sovvenzioni. Anche la situazione delle case editrici di dimensioni minori è agiata. Già ora i gruppi mediatici privati ricevono ogni anno 81 milioni di franchi di sovvenzioni per le loro emittenti radio e TV. Grazie all'aliquota ridotta dell'IVA risparmiano altri 130 milioni circa. Sommati alle sovvenzioni previste, pari a 178 milioni, fanno circa 400 milioni di franchi all'anno che i media privati riceveranno dai contribuenti. Su 7 anni fanno circa 3 miliardi!

Lo Stato vuole controllare i media

Una democrazia vitale ha bisogno di media indipendenti. Quale quarto potere dello Stato essi devono osservare criticamente l'operato della politica e dell'amministrazione. La legge che prevede sovvenzioni per i media capovolge questo principio: non sono più i media a controllare lo Stato bensì è lo Stato a voler controllare i media. È veleno per la nostra democrazia.

Discriminatorio e antisociale

La Commissione svizzera della concorrenza ritiene che il pacchetto di misure a favore dei media distorca il mercato e sia inefficace. Inoltre, arbitrariamente, i media gratuiti sia stampati sia online non vengono sovvenzionati. In tal modo lo Stato consolida i dannosi monopoli mediatici e impedisce l'affermarsi di nuovi media innovativi. Al contempo preclude a vaste fasce della popolazione la possibilità di formarsi un'opinione politica. Si tratta di persone con un reddito normale e di giovani che non possono permettersi un costoso abbonamento. La nuova legge è discriminatoria e antisociale.

Anticostituzionale

Non per nulla la Commissione della concorrenza raccomanda di «stralciare completamente» le sovvenzioni, perché oltretutto sono anche «anticostituzionali». L'articolo 93 della Costituzione federale permette solo la promozione della radio e della TV. Le nuove sovvenzioni dirette rappresentano una violazione della Costituzione.

**No ai media
prezzolati**

La democrazia diretta della Svizzera ha bisogno di media indipendenti. Tuttavia, se lo Stato li finanzia, diventano media di Stato. Il proverbio recita: «Chi paga i suonatori, sceglie la musica.» La nostra libertà d'opinione non può essere venduta!

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per questi motivi il comitato referendario raccomanda di votare

No

 media-di-stato-no.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

La nostra popolazione ricorre ai media per informarsi sull'attualità in Svizzera e nella loro regione. Informarsi è importante per la coesione sociale e vitale per la nostra democrazia. Tuttavia molti media nazionali sono in difficoltà. Senza sostegno altre testate giornalistiche rischiano di dover chiudere i battenti e radio locali, televisioni regionali e media in linea svizzeri saranno sempre più sotto pressione. Il Consiglio federale e il Parlamento approvano il pacchetto di misure, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Rafforzare i media regionali

I giornali, le emittenti radiofoniche e televisive private e i media in linea consolidano il senso di appartenenza alla regione. La legge permette di mantenere anche in futuro la copertura mediatica in tutte le regioni e lingue nazionali. La popolazione trae vantaggio da servizi giornalistici diversificati.

Sostenere i media di minori dimensioni

Sono soprattutto i media di piccole e medie dimensioni a informare su quanto avviene nei Comuni e nelle regioni con articoli su politica, economia, cultura, società e sport. Questo servizio è importante per la popolazione, per molte associazioni e per la nostra coesione. Pertanto la legge sostiene soprattutto le piccole e medie testate e i media in linea.

Impedire la scomparsa di testate

Senza le misure previste altri quotidiani e settimanali rischiano di scomparire senza essere sostituiti e nel contempo cresce la pressione sulle radio locali. Ne va della convivenza sociale nelle regioni. Per questo la legge è necessaria.

Tutta la popolazione ne trae vantaggio

Le fonti di informazione della popolazione sono molteplici e il progetto ne tiene conto. Dalle misure proposte trae vantaggio chi legge il giornale, ma anche chi si informa su Internet, ascoltando la radio o guardando la TV. La legge consolida l'offerta per tutta la popolazione.

**Proteggere
la democrazia
diretta**

La nostra democrazia diretta non può fare a meno dei media. Questi presentano i fatti e indagano sull'operato degli attori politici e sociali; nelle regioni senza più un'emittente radiofonica o una testata giornalistica, alla popolazione mancano informazioni importanti e la funzione di controllo esercitata dai media è indebolita. La legge lo impedisce e rafforza la nostra democrazia.

**Garantire
l'indipendenza**

Il pacchetto di misure conferma la consolidata politica mediatica. I giornali, le emittenti radiofoniche e televisive private e i media in linea restano liberi, come finora, di informare in ogni ambito. Le autorità non possono influenzare i contenuti degli articoli e delle trasmissioni. L'indipendenza dei media è mantenuta e continua a essere garantita dalla Costituzione federale.

**Media al posto
di piattaforme
Internet**

Le grandi piattaforme Internet internazionali esercitano un'influenza sempre maggiore sulla formazione dell'opinione. Tuttavia non informano su quanto accade nelle regioni svizzere né devono attenersi a standard giornalistici. Ciò rende ancora più importanti i media locali e regionali e il pacchetto di misure proposto li sostiene.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale del 18 giugno 2021 su un pacchetto di misure a favore dei media.

Sì

 admin.ch/misure-a-favore-dei-media



Il testo in votazione

Legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media del 18 giugno 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 2020¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 dicembre 2010² sulle poste

Art. 2 lett. a^{bis}

Nella presente legge si intende per:

a^{bis}. distribuzione mattutina: la distribuzione di:

1. quotidiani e settimanali nei giorni feriali entro le 6.30,
2. giornali domenicali la domenica entro le 7.30;

Art. 16 cpv. 4 lett. a, 4^{bis}–7

⁴ Sono concesse riduzioni per la distribuzione di:

- a. giornali e periodici in abbonamento pubblicati almeno ogni quindici giorni;

^{4bis} Le riduzioni di cui al capoverso 4 lettera a sono calcolate in funzione della tiratura. Il Consiglio federale prevede che le riduzioni decrescano più la tiratura sia elevata.

⁵ Il Consiglio federale può prevedere criteri per concedere le riduzioni; questi possono essere in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la parte redazionale o il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.

⁶ Le riduzioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

⁷ La Confederazione accorda annualmente, per le riduzioni, i seguenti contributi:

- a. 50 milioni di franchi per i giornali e i periodici in abbonamento secondo il capoverso 4 lettera a;
- b. 30 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.

¹ FF 2020 4049

² RS 783.0



Titolo prima dell'art. 19a

Sezione 3a: Riduzioni per la distribuzione mattutina

Art. 19a Riduzioni per la distribuzione mattutina di quotidiani, settimanali e giornali domenicali in abbonamento

¹ Riduzioni sono concesse per la distribuzione mattutina di quotidiani, settimanali e giornali domenicali in abbonamento effettuata da organizzazioni di distribuzione mattutina (art.19b cpv.1) registrate.

² Le riduzioni per la distribuzione mattutina sono calcolate in funzione della tiratura. Il Consiglio federale prevede che le riduzioni decrescano più la tiratura sia elevata.

³ Il Consiglio federale disciplina i criteri per la concessione delle riduzioni per la distribuzione mattutina; questi possono essere in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la parte redazionale o il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.

⁴ Le riduzioni per la distribuzione mattutina necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

⁵ La Confederazione accorda un contributo annuo di 40 milioni di franchi per le riduzioni per la distribuzione mattutina.

Art. 19b Registrazione di organizzazioni della distribuzione mattutina

¹ Organizzazioni che procedono alla distribuzione mattutina di giornali per la quale è accordata una riduzione (organizzazioni della distribuzione mattutina) devono registrarsi presso l'autorità federale designata dal Consiglio federale.

² Le organizzazioni che sottostanno all'obbligo di registrazione devono soddisfare in particolare i seguenti requisiti:

- a. avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera;
- b. prevedere la separazione contabile tra l'attività di distribuzione mattutina di giornali per la quale è accordata una riduzione e le altre attività;
- c. non impiegare il ricavato della distribuzione mattutina di giornali per la quale è accordata una riduzione per diminuire il costo di altre attività (divieto di sovvenzionamento trasversale);
- d. garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore;
- e. negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale.

Art. 19c Procedura

Il Consiglio federale disciplina la procedura per il calcolo e il pagamento delle riduzioni per la distribuzione mattutina.



2. Legge federale del 24 marzo 2006³ sulla radiotelevisione

Art. 1, rubrica, cpv. 1 e 1^{bis}

Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina:

- a. l'emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (programmi);
- b. le misure di promozione a favore di tutti i media elettronici.

^{1bis} Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione è retta dalla legge del 30 aprile 1997⁴ sulle telecomunicazioni (LTC).

Art. 40 cpv. 1, parte introduttiva

¹ Le concessioni con partecipazione al canone secondo l'articolo 68a capoverso 1 lettera b danno diritto al 6–8 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Il Consiglio federale determina:

Art. 44 cpv. 3

Abrogato

Art. 68a cpv. 1 lett. h

¹ Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche di tipo privato, le collettività e le imprese. Tale importo è determinato in funzione del fabbisogno per:

- h. le misure di promozione a favore di tutti i media elettronici (art. 76–76d).

Art. 70 cpv. 2^{bis} e 4, secondo periodo

^{2bis} Imprese e servizi autonomi di collettività pubbliche possono riunirsi ai fini del versamento del canone per le imprese, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2 o all'articolo 13 LIVA.

⁴ ... Può prevedere che il canone sia restituito su richiesta alle imprese con una cifra d'affari annua inferiore a un milione di franchi e che hanno realizzato un utile esiguo o una perdita.

³ RS 784.40

⁴ RS 784.10



Titolo prima dell'art. 76

Capitolo 3: Misure di promozione a favore di tutti i media elettronici

Art. 76 Formazione e formazione continua

L'UFCOM può sostenere finanziariamente, su richiesta, istituti che propongono in modo continuativo offerte di formazione e formazione continua a orientamento pratico per chi opera nelle redazioni dei media elettronici, segnatamente formazioni di base e formazioni continue nel settore del giornalismo d'informazione. I diplomi e i certificati rilasciati da questi istituti devono essere riconosciuti dal settore.

Inserire gli art. 76a–76d prima del titolo del capitolo 4

Art. 76a Autoregolamentazione del settore

L'UFCOM può sostenere finanziariamente, su richiesta, organizzazioni riconosciute nel settore che sviluppino regole per la prassi giornalistica e vigilano sul loro rispetto.

Art. 76b Prestazioni di agenzie

¹ L'UFCOM può sostenere finanziariamente, su richiesta, agenzie di stampa e agenzie di produzione di contenuti audiovisivi che rivestono importanza nazionale e garantiscono un'offerta equivalente in tedesco, francese e italiano.

² Il fabbisogno finanziario deve essere motivato.

³ La distribuzione di dividendi è vietata durante il periodo del sostegno finanziario dell'UFCOM.

⁴ La SSR può collaborare con agenzie di stampa o detenere una partecipazione delle stesse.

Art. 76c Infrastrutture digitali

¹ L'UFCOM può sostenere finanziariamente lo sviluppo e, per un periodo limitato, l'esercizio di infrastrutture digitali innovative nel settore dei media elettronici.

² I contributi di promozione sono versati su richiesta agli esercenti di infrastrutture digitali, sempre che l'infrastruttura adempia le seguenti condizioni:

- a. consente o ottimizza l'acquisizione, la produzione o la diffusione di offerte editoriali o ne facilita la reperibilità;
- b. contribuisce alla pluralità editoriale.

³ Se i mezzi disponibili non sono sufficienti per accogliere tutte le richieste, la priorità è data alle infrastrutture che sono messe a disposizione di tutti i media elettronici, e di chi vi opera, a condizioni adeguate e non discriminatorie.

Art. 76d Disposizioni comuni

¹ I contributi di promozione di cui agli articoli 76–76c sono calcolati in base ai costi computabili delle attività oggetto delle misure promozione. Il Consiglio federale stabilisce la quota massima dei costi computabili che può essere coperta dai contributi di promozione. Tale quota corrisponde al massimo all'80 per cento.

² Il Consiglio federale disciplina la computabilità dei costi e i giustificativi da fornire in modo che siano considerate soltanto le prestazioni a favore dei media elettronici.

³ Specifica le condizioni per il versamento dei contributi.

⁴ I contributi di promozione dei media elettronici sono finanziati mediante i proventi del canone radiotelevisivo (art. 68a). La quota ammonta al massimo al 2 per cento dei proventi complessivi del canone.

II

La legge federale sulla promozione dei media in linea è adottata nella versione qui allegata.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La durata di validità degli articoli 2 lettera a^{bis} e 19a–19c della legge del 17 dicembre 2010⁵ sulle poste (cifra I numero 1) è di sette anni.

⁴ Il Consiglio federale abroga l'articolo 16 capoversi 4–7 della legge sulle poste sette anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

⁵ La durata di validità della legge federale in allegato è di sette anni.



*Allegato
(cifra II)*

Legge federale sulla promozione dei media in linea (LPMcL)

del 18 giugno 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 93 capoverso 1 della Costituzione federale⁶;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 2020⁷,

decreta:

Art. 1 Diritto al contributo

¹ L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) versa, nei limiti dei mezzi a disposizione, contributi a sostegno delle offerte mediatiche disponibili elettronicamente su domanda (offerte mediatiche in linea).

² Versa su richiesta i contributi a organizzazioni e a operatori dei media la cui offerta mediatica in linea soddisfa le seguenti condizioni:

- a. una determinata cifra d'affari minima netta è realizzata mediante controprestazioni volontarie o obbligatorie per la fruizione dell'offerta; il Consiglio federale stabilisce la cifra d'affari minima netta per ciascuna regione linguistica;
- b. l'offerta si rivolge prevalentemente a un pubblico svizzero;
- c. la parte redazionale dell'offerta è aggiornata costantemente;
- d. la parte redazionale dell'offerta è chiaramente separata dalla pubblicità;
- e. la parte redazionale dell'offerta presenta principalmente informazioni sulla realtà politica, economica e sociale;
- f. l'offerta è composta principalmente di contenuti che non sono già sostenuti con una quota di partecipazione al canone secondo la legge federale del 24 marzo 2006⁸ sulla radiotelevisione; i contenuti già sostenuti con una quota di partecipazione al canone devono inoltre essere liberamente disponibili;

⁶ RS 101
⁷ FF 2020 4049
⁸ RS 784.40

§

- g. l'organizzazione o l'operatore dei media responsabile dell'offerta dichiara di lavorare rispettando le regole per la prassi giornalistica riconosciute nel settore;
- h. l'impressum dell'offerta è facilmente reperibile;
- i. l'offerta è proposta da un promotore privato;
- j. una parte adeguata dell'offerta è adattata alle esigenze delle persone con disabilità sensoriali;
- k. l'organizzazione o l'operatore dei media provvede affinché l'offerta non metta in pericolo lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale dei minorenni.

³ Il Consiglio federale precisa le condizioni di cui al capoverso 2 lettere c, e, h, j e k.

⁴ Disciplina i requisiti per le richieste di contributo. Stabilisce segnatamente le informazioni da fornire e i giustificativi da presentare. Può prevedere che le richieste siano presentate in forma elettronica.

⁵ I media in linea che entrano nel mercato hanno diritto a contributi nel secondo, terzo e quarto anno d'esercizio se:

- a. realizzano almeno un quarto della cifra d'affari minima netta secondo l'articolo 2 lettera a nel secondo anno d'esercizio;
- b. realizzano almeno due quarti della cifra d'affari minima netta secondo l'articolo 2 lettera a nel terzo anno d'esercizio;
- c. realizzano almeno tre quarti della cifra d'affari minima netta secondo l'articolo 2 lettera a nel quarto anno d'esercizio.

Art. 2 Calcolo

¹ Il contributo è calcolato in base alla cifra d'affari netta realizzata mediante controprestazioni volontarie o obbligatorie per la fruizione dell'offerta mediatica in linea.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo del contributo in percentuale della cifra d'affari computabile; tale quota ammonta al massimo al 60 per cento. Nello stabilire l'importo, il Consiglio federale considera la grandezza e la struttura del mercato nella rispettiva regione linguistica.

³ Prevede che la quota decresca più la cifra d'affari sia elevata.

⁴ Disciplina la computabilità della cifra d'affari in modo che siano considerati soltanto i proventi derivanti dall'offerta mediatica in linea.

⁵ Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti per accogliere tutte le richieste che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2, tutti i contributi dell'anno interessato sono ridotti nella stessa proporzione.

Art. 3 Offerte mediatiche molteplici di un medesimo promotore

¹ I promotori di offerte mediatiche molteplici rivolte alla medesima regione linguistica presentano un'unica richiesta di contributo.



² Le cifre d'affari sono sommate.

Art. 4 Finanziamento

I contributi di promozione sono finanziati con un importo annuo di 30 milioni di franchi proveniente dalle risorse generali della Confederazione.

Art. 5 Valutazione

¹ Il Consiglio federale verifica l'economicità e l'efficacia della presente legge in relazione alla pluralità delle offerte mediatiche in linea per le quali è versata una controprestazione.

² Avvia la verifica quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

³ Presenta all'Assemblea federale un rapporto contenente proposte per il seguito.

**Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano
di votare come segue il 13 febbraio 2022:**

No

**Iniziativa popolare «Sì al divieto degli
esperimenti sugli animali e sugli esseri umani –
Sì ad approcci di ricerca che favoriscano
la sicurezza e il progresso»**

No

**Iniziativa popolare «Sì alla protezione dei
fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità
per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza
pubblicità per il tabacco)»**

Sì

**Modifica della legge federale sulle tasse
di bollo**

Sì

**Legge federale su un pacchetto di misure
a favore dei media**

